



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
16^a Seduta
Lunedì 8 febbraio 2016

Deliberazione n. 93 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Sergio, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 8 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
Maria Stefania Lauria



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 93 dell'8 febbraio 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2015, N. 29
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2016.

Reggio Calabria, 8 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente proposta di legge di modifica della legge regionale n. 29 del 2015 – avente, quest'ultima, quali destinatari il personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, compreso il personale di cui all'articolo 1 della l.r. 22 giugno 2015. n. 14 - è volta a superare le criticità ed i rilievi rappresentati, a titolo di leale collaborazione, dal Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla suddetta legge regionale.

La proposta di legge è composta da 5 articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 1 della l.r. n. 29/2015, abrogando il comma 1 e riformulando il comma 2.

L'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 2 della l.r. n. 29/2015.

L'articolo 3 della proposta di legge elimina l'ultimo periodo dell'articolo 3 della l.r. n. 29/2015, lasciandone invariata la portata.

Gli articoli 4 e 5 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza della spesa e l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 8 febbraio 2016



IL SEGRETARIO

Avv. Maria Stefania Lauria



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro del personale della Regione)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente."

Art. 2
(Abrogazione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. n. 29/2015 è abrogato.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 3)

1. Alla fine dell'articolo 3 della l.r. n. 29/2015 il periodo "nei limiti delle disponibilità, previste dall'UPB U.001.002.001.001 «Spese per il personale regionale»" è soppresso.

Art. 4
(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).